



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cons. Eleonora Mattia

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

On. Antonio Aurigemma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Chiarimenti in merito all'esercizio del potere di vigilanza sulla Fondazione di partecipazione "Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio", al numero dei Comuni aderenti e alla compatibilità delle restrizioni all'accesso alla formazione con la legge regionale e le finalità statutarie

PREMESSO CHE

con l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, la Regione Lazio ha promosso la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio", avente come Promotore fondatore unico l'Ente Regione Lazio, formalizzata con atto notarile Rep. n. 34019 - Racc. n. 16379 in data 24 giugno 2025;

ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 1/2005 e dell'articolo 3 dello Statuto della Fondazione, l'Accademia ha per scopo il perseguimento e l'attuazione del sistema permanente di formazione rivolto agli operatori della Polizia Locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di sicurezza e regolazione della vita sociale delle comunità locali;

RILEVATO CHE

a seguito della modifica apportata alla disciplina organica in materia di Polizia Locale, la legge regionale n. 22/2024 ha soppresso il comma 3 dell'articolo 16 della L.R. n. 1/2005 (precedentemente introdotto con la L.R. n. 15 del 24 luglio 2024), eliminando così la norma che prevedeva espressamente per la Fondazione un'autonomia "gestionale, finanziaria e contabile... sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale";

parallelamente, l'articolo 21, comma 1, dello Statuto della Fondazione recepisce per l'attività di vigilanza una formula generica, stabilendo testualmente che "La Fondazione è soggetta all'attività di vigilanza dell'autorità competente ai sensi del Codice civile e delle leggi collegate";

CONSTATATO CHE

il "Regolamento per l'Adesione all'Accademia Regionale di Polizia Locale del Lazio" approvato in data 10 luglio 2026 riserva la fruizione del pacchetto formativo ai soli enti associati: in particolare, l'articolo 6.1 riconosce ai Soci Partecipanti l'accesso illimitato a tutti i percorsi didattici del catalogo annuale per il personale dell'Ente, mentre l'articolo 6.2 concede ai Soci Aderenti di natura pubblica l'accesso a un massimo di tre corsi scelti dal catalogo annuale, entro un limite numerico proporzionato alla dimensione dell'Ente;

da tale intelaiatura regolamentare si deduce chiaramente l'esclusione totale dei Comuni del Lazio non aderenti dalla possibilità di fare accedere i propri operatori di Polizia Locale ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento erogati dall'Accademia;

ACCERTATO CHE

in data 24 settembre 2026, con Circolare n. 1/2026, il Direttore della Fondazione ha disposto in via eccezionale un'estensione in deroga al Regolamento di adesione, ammettendo ai corsi del primo anno anche gli operatori dei Comuni non aderenti;

tuttavia, la medesima circolare ha subordinato categoricamente la partecipazione degli operatori dei Comuni non aderenti al diritto di prelazione a favore dei Comuni aderenti, collocando le relative domande in posizione subordinata (con riserva) e accogliendole solo nei limiti dei posti residui eventualmente non coperti dagli enti associati;

VERIFICATO CHE

le risorse economiche destinate all'Accademia derivano da fondi pubblici regionali allocati ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 1/2005 e sono destinate, per loro natura e per vincolo

normativo/programmatico (D.G.R. n. 412/2026 - Obiettivo Strategico O.S. 1.2), alla formazione generalizzata di tutti gli addetti ai corpi e servizi di Polizia Locale del Lazio;

EVIDENZIATO CHE

la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento costante degli operatori costituiscono un interesse pubblico primario ed essenziale per garantire la sicurezza urbana e l'efficienza dei servizi erogati a tutte le comunità locali del Lazio, senza distinzione di appartenenza territoriale o di disponibilità di bilancio dei singoli Comuni;

CONSIDERATO CHE

il condizionamento dell'accesso all'attività formativa al versamento di una quota associativa (biennale o annuale) rischia di creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori di Polizia Locale operanti sul territorio regionale, penalizzando in primo luogo i Comuni minori o in difficoltà finanziaria che non possono o non intendono aderire alla Fondazione;

in base all'articolo 17 della medesima legge regionale n. 1/2005, il superamento delle prove finali dei corsi di formazione può costituire titolo valutabile ai fini della formulazione delle graduatorie finali dei concorsi, e il superamento delle prove finali dei corsi di qualificazione e aggiornamento costituisce titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere; pertanto, l'eventuale esclusione o penalizzazione degli operatori dei Comuni non aderenti determina un grave pregiudizio non soltanto in termini di accrescimento professionale, ma si tradurrebbe in un danno diretto e concreto sulle opportunità di progressione di carriera e sulle posizioni di graduatoria del personale interessato;

RITENUTO CHE

la previsione di riservare esclusivamente o prioritariamente i corsi dell'Accademia al personale dei soli Comuni aderenti appaia in netto contrasto con la ratio legis della L.R. n. 1/2005 e con le finalità pubblicistiche assegnate alla Fondazione, oltre a sollevare rilevanti dubbi sull'effettivo esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo pubblico sull'ente;

INTERROGA

il Presidente della Regione e l'Assessore competente per sapere:

- chi eserciti concretamente e formalmente i poteri di vigilanza sull'Accademia Regionale della Polizia Locale del Lazio, all'indomani dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 16

della L.R. n. 1/2005 (effettuata con L.R. n. 22/2024), che prevedeva espressamente per la Fondazione la sottoposizione al potere di vigilanza della Giunta regionale;

- quanti e quali Comuni del Lazio abbiano aderito alla Fondazione come "Soci Partecipanti" o "Soci Aderenti" alla data odierna;
- se si ritenga compatibile con la legge regionale n. 1/2005, con la natura di ente strumentale finanziato da fondi pubblici e con la finalità pubblica statutaria dell'Accademia, la scelta di riservare i corsi di formazione prioritariamente o esclusivamente al personale dei Comuni aderenti, tenendo conto che il mancato o limitato accesso alle attività formative pregiudica in modo iniquo le opportunità di valutazione concorsuale e le progressioni di carriera previste dall'articolo 17 della stessa legge regionale per gli operatori dei Comuni non aderenti,
- quali iniziative s'intendano adottare per garantire il diritto universale, effettivo e paritario all'aggiornamento professionale e allo sviluppo di carriera per tutti gli operatori di Polizia Locale operanti nel Lazio.

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 26/10/2026 13:37:02